

N. 44292/9511 rep.

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2004 duemilaquattro addì 12 dodici del mese di maggio alle ore 11,30 undici e trenta.

In Cinisello Balsamo in Via Tranquillo Cremona n.12.

Richiesto di redigere per atto pubblico il verbale della assemblea straordinaria dei Soci del Consorzio

"CO.RE.S. CONSORZIO REGIONALE SWERVIZI TRASPORTO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

com sede in Cinisello Balsamo in Via Tranquillo Cremona N.12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale N.ro 07639670152, Registro Prefettizio n. 1383 del 18.10.1985,

io Dr.Francesco Gallizia, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi dalla infrascritta parte con il mio consenso, ho avuto il personale intervento del Signore

ACQUAFRESCA ANGELO nato a Milano il 14 aprile 1966, residente a San Giuliano Milanese in Via Colombo n. 5, impiegato, della cui identità personale sono certo, il quale, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, assume la presidenza dell'assemblea mentre io Notaio sono incaricato della redazione del relativo verbale.

Il Presidente constatato che l'assemblea è stata convocata con avviso 5 aprile 2004 a sensi del vigente statuto sociale, in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, che oltre ad esso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

Saviotti Rosanna - Bruseghini Fiorenzo - Bruttapasta Domenico, assenti giustificati gli altri;

- per il Collegio Sindacale, i Signori:

Buono Silvio - Pizzi Domenico, assente giustificato Consiglio Gaetana,

- nonchè N.ro 10 (dieci) soci, di cui uno per delega, sul totale di 19 (diciannove) soci, iscritti ed aventi diritto di voto, come da fogli di presenza in atti della Cooperativa, il cui elenco si allega, sottoscritto dal Presidente, al presente verbale sotto la lettera "A",

dichiara validamente costituita l'assemblea stessa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1°) Modifiche statutarie secondo quanto previsto dal Nuovo Diritto Societario, ulteriori modifiche per adeguare lo statuto alle attuali esigenze operative ed adozione del nuovo statuto.

Trattazione dell'Ordine del Giorno:

Il Presidente ricorda all'assemblea che l'entrata in vigore del nuovo diritto societario impone di procedere ad alcune modifiche al vigente statuto per recepire norme **imperative** quali ad esempio quelle relative ai termini per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci, i requisiti dei membri del Collegio Sindacale, norma questa anticipata con specifica disposizione, le clausole **compromissorie**; il nuovo diritto societario consente inoltre di introdurre negli statuti sociali clausole che facilitano rendono più agevole l'operatività degli organi sociali, quali

la possibilità di usufruire di procedure telematiche ed altri mezzi tecnici per le convocazioni degli organi societari.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea il nuovo testo aggiornato dello statuto sociale che viene integralmente letto e chiede all'assemblea di procedere alla votazione.

Al termine della discussione, l'assemblea, alla unanimità delibera:

- delibera di approvare le proposte tutte del Presidente ed il testo aggiornato dello statuto sociale che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

- delega il presidente del Consiglio di Amministrazione perchè apporti al presente verbale quelle eventuali modifiche di carattere formale che fossero richieste in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 12.55 (dodici e cinquantacinque).

Si omette la lettura dell'allegato "A" per esonero della Parte.

Richiesto io Notaio ho steso questo atto che unitamente agli allegati ho letto alla Parte che lo approva e sottoscrive alle ore 12.55.

Questo atto scritto a macchina da mano fida sotto la mia direttiva e completato di mio pugno consta di un foglio occupato per quattro facciate.

Firmato: ANGELO ACQUAFRESCA, FRANCESCO GALLIZIA notaio

\* \* \* \* \*

Allegato "B" al mio atto 12.5.2004 N. 44292/9511 Rep.

## STATUTO

### **TITOLO I**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

Promosso dal Settore di Produzione e Lavoro della Unione Provinciale Milanese delle Cooperative e Mutue e dal Cenasca Lombardia, è costituito con sede nel comune di Cinisello Balsamo il Consorzio "CO.RE.S. CONSORZIO REGIONALE SERVIZI TRASPORTO Società Cooperativa a responsabilità limitata", aderente alla Confederazione Cooperative Italiane, fra le cooperative di lavoro che operano nei settori della produzione, lavoro e servizi e in particolare nei settori:

- autotrasporto merci per conto terzi;
- lavori di trasloco;
- movimentazione merci;
- spedizioni terrestri, aeree, marittime;
- facchinaggio e fornitura di manovalanza in genere;
- trasporto di persone, a mezzo taxi autovetture o autobus, trasporto pubblico;
- lavori di pulizia
- manutenzioni e costruzione ordinarie e straordinarie di immobili civili ed industriali, impianti domestici, civili ed industriali;
- Gestione e manutenzione del verde;
- gestione mense ed impianti sportivi e di ricreazione; assistenza domiciliare;
- gestione di parcheggi ed impianti di stoccaggio e distribuzione combustibili;
- produzione e diffusione di realizzazioni audiovisive;
- servizi di lettura contatori e rilevazione dati in genere;
- Gestione immobili e Amministrazione condomini;
- Gestione del calore;
- servizi di elaborazione e coordinamento contabile e amministrativo.

Il Consorzio potrà altresì istituire, con delibera degli organi competenti, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

#### **Art. 2 (Durata)**

Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

#### **TITOLO II**

SCOPO - OGGETTO

##### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

Il Consorzio persegue lo scopo mutualistico attraverso la valorizzazione dei propri associati e attraverso il conseguimento di nuove attività che comportino un vantaggio economico a tutti gli associati, assegnando prevalentemente ai soci le attività di cui assume direttamente i contratti e attraverso la valorizzazione

e l'assistenza anche tecnica, gestionale e amministrativa degli associati stessi.

Il Consorzio è retto secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Il Consorzio può operare anche con terzi.

Al fine di collaborare alla diffusione dei principi della mutualità e solidarietà, potrà aderire a strutture del movimento cooperativo e delle altre forze sociali impegnate nel mondo del lavoro e della solidarietà.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

Il Consorzio, nel perseguimento dello scopo mutualistico, si propone di promuovere e favorire gli interessi economici, la funzionalità e la massima produttività delle imprese associate, assicurando alle stesse e alla loro attività la più ampia tutela in relazione:

- a) al reperimento ed utilizzo degli strumenti tecnologici, amministrativi ed operativi di promozione;
- b) al miglioramento qualitativo dei servizi oggetto dell'attività delle cooperative e consorziate attraverso l'organizzazione e il coordinamento delle attività di ricerca, di formazione e di addestramento dei lavoratori associati;
- c) all'approvvigionamento delle materie prime, attrezzi, macchinari ed ogni altro mezzo occorrente alle cooperative consorziate ed ai loro soci, con l'organizzazione di appositi centri di acquisto collettivo di tutti i beni e prodotti necessari a quanto forma oggetto della attività delle cooperative associate, ivi compresi magazzini di stoccaggio, distributori di carburanti, officine di riparazione automezzi, autoparchi ecc.;
- d) all'ottenimento delle migliori condizioni per la stipula di polizze assicurative, di convenzioni di acquisti e forniture dirette all'interesse delle cooperative come dei loro singoli associati;
- e) l'acquisizione di ordine e occasione di lavoro partecipando a gare di appalto pubbliche e/o private attinenti le seguenti attività:
  - autotrasporto merci per conto terzi;
  - lavori di trasloco, movimentazione merci;
  - spedizioni terrestri, aeree, marittime;
  - facchinaggio e fornitura di manovalanza in genere;
  - trasporto di persone, a mezzo taxi, autovetture o autobus, trasporto pubblico;
  - studio e gestioni di interventi per la salvaguardia e la difesa dell'ambiente (monitoraggio, rilevazione dati), studio,

realizzazione e manutenzione di giardini, serre, vivai e spazi verdi;

- tinteggiatura, manutenzioni edili, elettriche e idrauliche ordinarie e straordinarie;
  - vigilanza, custodia, servizio di **reception**;
  - lavori di pulizia ordinari e straordinari, civili e industriali;
  - servizi di manutenzione di impianti domestici, elettrici, idraulici ecc., civili e industriali;
  - gestione mense ed impianti sportivi e di ricreazione, assistenza domiciliare;
  - gestione di parcheggi ed impianti di stoccaggio e distribuzione combustibili;
  - produzione e diffusione di realizzazioni audiovisive;
  - servizi di lettura contatori e rilevazioni dati in genere;
  - servizi di gestione di immobili e Amministrazione condomini escluse le attività di specifica competenza professionale;
  - servizi di gestione del calore;
  - servizi di elaborazione e coordinamento contabile ed amministrativo escluse le attività di specifica competenza professionale;
- curando lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'approntamento dei cataloghi e la predisposizione di qualsiasi mezzo ritenuto idoneo.

Sul piano finanziario il Consorzio potrà curare lo studio e la progettazione della provvista dei mezzi finanziari necessari anche su fondi pubblici regionali, nazionali e della CEE con l'ottenimento di contributi a fondo perduto, la istruttoria e la garanzia di mutui fidi, la concessione di garanzie da assegnare ai consorziati secondo le necessità, con criterio proporzionato all'attività degli organismi e con esclusione di ogni attività nei rapporti con il pubblico.

L'attività finanziaria del consorzio sarà disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea. Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle **sopraelencate**, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque che siano anche indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale al fine di stabile investimento e non di collocamento;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed **agevolarne** gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) concedere avalli cambiali, fidejussioni ed ogni altra e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui le cooperative aderiscono nonchè a favore di altre cooperative con l'esclusione di ogni attività nei rapporti con il pubblico;

d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuato esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

e) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci, loro famiglie e gli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessioni di mutui, altre operazioni finanziarie o partecipazioni;

f) favorire e sviluppare iniziative sociali mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei;

g) predisporre e gestire progetti di formazione professionale, tecnica, culturale, a favore delle cooperative consorziate. A tale scopo il consorzio potrà presentare domanda di finanziamento agli organismi preposti sia locali che regionali e nazionali nonchè al fondo sociale europeo e/o altri enti della CEE.

h) Il Consorzio si propone altresì:

1. di regolare fra i soci, a mezzo di assegnazione, esecuzione dei lavori, opere e forniture assunte;

2. di esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte produttive ed alle strutture aziendali dei soci;

3. di provvedere, in collaborazione con i soci a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, alla compilazione di progetti e preventivi di lavori afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato;

4. di contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle forniture assunte prestando la dovuta assistenza ai propri soci in tutte le questioni che possono intervenire con gli enti pubblici e con privati in ordine ai lavori assunti ed affidati per l'esecuzione;

5. di facilitare il credito ai soci, mediante l'anticipazione sui lavori, fidejussioni ed avalli;

6. di prestare collaborazione ai soci nella formulazione di programmi aziendali di commessa.

7. Il Consorzio, sempre nell'ambito dei propri scopi istituzionali, può intraprendere qualunque iniziativa di carattere industriale, commerciale o di servizio;

8. di fornire alle cooperative consorziate assistenza tecnica nella progettazione di nuove sedi e/o stabilimenti, nell'ammodernamento ed ampliamento degli immobili, attrezzature già esistenti;

9. di istruire, presentare e seguire in tutto il loro corso pratiche di finanziamento di qualunque genere per conto delle cooperative consorziate nonché pratiche relative alla concessione di contributi a favore delle stesse cooperative.

I lavori comunque assunti verranno affidati per la relativa esecuzione alle cooperative aderenti eventualmente subordinando l'assegnazione a particolari condizioni ed adempimenti secondo il disposto del regolamento che verrà predisposto.

Quando all'esecuzione provvederà direttamente il Consorzio: esso dovrà con assoluta preferenza **impiegarvi** lavoratori soci delle cooperative, potendo altresì ricorrere alla prestazione di terzi.

Il Consorzio potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Nello svolgimento delle attività finanziarie, la Cooperativa non potrà svolgere alcuna iniziativa nei rapporti con il pubblico ma solo attività nei rapporti ed a favore dei soci, degli enti cui le cooperative aderiscono ed altre cooperative.

In tutte le ipotesi di attività riservata a professionisti abilitati ed iscritti a specifici albi, o necessitanti di superiori autorizzazioni, la Cooperativa dovrà avvalersi di soggetti abilitati ed iscritti ed, ove richiesto, dovrà ottenere le preventive autorizzazioni.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

#### **Art. 5 (Soci)**

Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperative, consorzi di cooperative, enti e persone giuridiche che operano nell'ambito dei servizi alla persona, all'abitazione, all'ambiente, enti pubblici e privati, organismi e società che esercitano una attività attinente all'oggetto sociale.

Possono essere ammessi quali soci sovventori coloro i quali, ai sensi della legge 31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, partecipano a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Sull'ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione del consorzio; l'ammissione diventa definitiva solo quando il socio ammesso avrà versato la tassa di ammissione e almeno il 20% della quota sottoscritta.

Se entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'ammissione il socio non provvederà a tali versamenti, il consiglio di amministrazione potrà considerare revocata l'ammissione stessa o subordinare questa alla presentazione di una nuova domanda soggetta a riesame.

Per motivi particolari potranno essere ammessi a soci anche cooperative che risultano già aderenti ad altri consorzi.

La responsabilità delle cooperative e degli enti consorziati è limitata alla quota di partecipazione sottoscritta. Esse manterranno la piena autonomia ed indipendenza aziendale e potranno assumere appalti e gestioni che rientrano nella loro attività purchè l'assunzione non venga fatta in concorrenza con il consorzio al quale, in ogni caso, dovranno darne comunicazione.

Il Consorzio ha peraltro la facoltà di controllare la gestione relativa ai lavori affidati per l'esecuzione alle cooperative che lo costituiscono.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

#### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Il soggetto che intende associarsi dovrà presentare i seguenti documenti:

- deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda
- atto costitutivo e statuto
- verbale di eventuali assemblee straordinarie per le modificazioni statutarie
- certificato di iscrizione al Registro prefettizio
- certificato di iscrizione alla CCIAA



- certificato di vigenza del Tribunale con cariche sociali;
- certificato di iscrizione ad eventuali albi particolari o speciali
- elenco soci
- copia bilancio dell'ultimo esercizio
- situazione patrimoniale aggiornata
- relazione sull'attività e sulla storia.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 7 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

#### **Art. 8 (Perdita della qualità di socio)**

Le cooperative e gli enti aderenti soci cessano di fare parte del Consorzio per recesso o esclusione, salvo quanto disposto all'art. 5 per il socio sovventore.

#### **Art. 9 (Recesso)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata all'Organo amministrativo.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra cooperativa o ente associato e Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti delle cooperative ed enti:

- a) che non siano più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbiano perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risultino gravemente inadempienti per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservino, con gravi inadempienze, il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 giorni, non adempiano al versamento del

valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute al Consorzio a qualsiasi titolo;

e) che svolgano o **tentino** di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o altre forme con valenza giuridica previste dalla legge. Le controversie che **insorgessero** tra cooperative od enti associati e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 12 (Liquidazione)**

Le cooperative e gli enti receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-**quinquies**, comma 3 del codice civile.

Il pagamento viene effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore delle cooperative e degli enti receduti o esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del

bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato verso questo nei limiti di quanto ricevuto.

#### **TITOLO IV**

##### **SOCI SOVVENTORI**

###### **Art. 14 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

###### **Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci.

Il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

###### **Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 17 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci ordinari sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci ordinari, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

**Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito

dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci ordinari.

## **TITOLO V**

### **AZIONI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 19 (Azioni di partecipazione cooperativa)**

Con deliberazione dell'Assemblea, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso il Consorzio può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione di € 500.

All'atto dello scioglimento del Consorzio, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci ordinari.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

**Art. 20 (Assemblea speciale)**

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo del Consorzio o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di **impugnarne** le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti del Consorzio.

**Art. 21 (Recesso)**

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

**TITOLO VI**

**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 22 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di € 250. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
  - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
  - 3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento del Consorzio.

**Art. 23 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione degli Amministratori.

La società consorziata che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato alla società consorziata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, la società consorziata è libera di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

**Art. 24 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;



c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Il Consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 25 (Ristorni)**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

### **TITOLO VII**

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 26 (Organi)**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

#### **Art. 27 (Assemblee)**

L'assemblea è costituita dai delegati delle cooperative e dagli enti consorziati. Le persone giuridiche socie e i soci sovventori avranno diritto ad un voto ogni 50 soci e/o frazione, con un massimo di tre voti.

Questi sono designati dall'organo sociale competente per statuto di ciascuna cooperativa od ente.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà certificare la regolarità della designazione ai sensi dello statuto.

Essi durano in carica tre anni e potranno essere riconfermati. Ogni delegato ha un solo voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Alle quote dei soci sovventori si applicano le disposizioni del 2° comma dell'art. 2348 ed il 3° comma dell'art. 2355 del C.C.

L'assemblea sarà convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche statutarie e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile. Dovrà essere convocata senza ritardo in sede ordinaria e straordinaria, a seconda delle materie da trattare, quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, e da un quinto di tutte le cooperative e gli enti consorziati.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 2° comma del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 28 (Convocazione)**

L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata a ciascuna cooperativa od ente consorziato, insieme all'elenco delle materie da trattarsi, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi negli stessi termini alle cooperative o agli enti consorziati, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori del comune dove si trova la sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### **Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)**

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei delegati di tutti i consorziati; in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Le deliberazioni delle assemblee straordinarie riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento anticipato o la proroga del Consorzio, il trasferimento della sede di questo, il mutamento degli scopi del Consorzio e la eventuale fusione con altri enti similari, tanto in prima quanto in seconda convocazione, devono essere prese con voto favorevole della maggioranza di tutti i delegati; alle cooperative e agli enti consorziati i cui delegati siano dissenzienti si applica l'articolo 2437 del Codice Civile.

### **Art. 30 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto le cooperative e gli enti consorziati che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17, secondo comma.

### **Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale redatto da un notaio.

### **Art. 32 (Consiglio di amministrazione)**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 a 11, eletti dall'assemblea ordinaria dei delegati delle cooperative ed enti consorziati, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori non possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi superiore a quelli previsti dalla legge, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea.

### **Art. 33 (Compiti degli Amministratori)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione consortile. Esso perciò potrà deliberare tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto del Consorzio, salvo che non siano riservati per legge all'assemblea, compresa la partecipazione del Consorzio a Società, enti od altri organismi, comunque per il raggiungimento degli scopi sociali e nell'interesse del movimento cooperativo.

Il Consiglio potrà nominare un Comitato esecutivo stabilendone la composizione e l'attribuzione, nonchè delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà il direttore generale ed eventualmente i direttori tecnici ed amministrativi che si rendessero necessari, stabilendone il compenso e le mansioni e nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Al direttore generale potranno anche essere conferiti i poteri di rappresentanza del Consorzio per determinati atti.

In questi casi si applicherà al direttore generale l'art. 2396 C.C.

#### **Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 35 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 36 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

#### **Art. 37 (Rappresentanza)**

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma consortile. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Egli ha la sorveglianza e la direzione di tutti gli uffici del Consorzio; previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri al direttore generale, a membri del Consiglio, nonché con regolare procedura, anche ad estranei per singoli atti o categorie di atti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 38 (Collegio sindacale)**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea aventi i requisiti previsti dalla legge.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, nei limiti di legge, esercita anche il controllo contabile.

### **TITOLO VIII**

#### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 39 (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Consorzio che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di **proponibilità** della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 40 (Arbitri e procedimento)**

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 5000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra i professionisti iscritti agli ordini professionali e sono nominati dall'ordine dei dottori commercialisti o dall'ordine degli avvocati.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata al Consorzio, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi **proroghino** detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano,

al momento della costituzione, le regole procedurali cui si **atterranno** e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

**Art. 41 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti del Consorzio o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

**TITOLO IX**

**SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**Art. 42 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

**Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

**TITOLO X**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 44 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti **sotto ponendoli** successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 46 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: ANGELO ACQUAFRESCA, FRANCESCO GALLIZIA notaio.